

DECRETO 3 dicembre 2015.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti» di Roma.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2011, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione G. B. Bietti di Roma nella disciplina di «oftalmologia»;

Vista la nota n. 92/2014, integrata con nota n. 70/2015, con la quale l'Istituto ha trasmesso al Ministero l'istanza per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «oftalmologia» e la relativa documentazione;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 giugno 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 15 gennaio 2015;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 642027 del 23 novembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento,

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di oftalmologia dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «G.B. Bietti» con sedi in Roma, Via

Livenza n. 3 (sede legale) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda Ospedaliera «San Giovanni Addolorata».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 3 dicembre 2015

*Il Ministro:* LORENZIN

15A09546

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2015.

**Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, per l'anno 2015.**

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regola il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finan-



ziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare la tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali del 4 maggio 2015, annualità 2015, e in particolare l'art. 7 relativo alla definizione di un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le Regioni e con gli enti locali;

Visto il decreto 101094 del 29 dicembre 2014 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare la tabella 04 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.709.000,00;

Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia e adolescenza per l'anno 2015 per la parte destinata alle città riservatarie per l'importo di euro 28.709.000,00;

Accertata la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 p.g. 1 del bilancio 2015, per un importo totale di euro 28.709.000,00;

Acquisita in data 30 luglio 2015 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo pe-

riodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.709.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2015, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1

Legge 28 agosto 1997, n. 285. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - ANNO 2015		
<i>Parte destinata ai Comuni riservatari di cui all'art. 1, co. 2, II periodo</i>		
	<i>quota % sul totale</i>	<i>Somme assegnate</i>
VENEZIA	1,90	545.471,00
MILANO	9,89	2.839.320,10
TORINO	7,02	2.015.371,80
GENOVA	4,79	1.375.161,10
BOLOGNA	2,33	668.919,70
FIRENZE	2,99	858.399,10
ROMA CAPITALE	21,70	6.229.853,00
NAPOLI	16,28	4.673.825,20
BARI	4,34	1.245.970,60
BRINDISI	2,16	620.114,40
TARANTO	3,38	970.364,20
REGGIO CALABRIA	3,92	1.125.392,80
CATANIA	5,37	1.541.673,30
PALERMO	11,28	3.238.375,20
CAGLIARI	2,65	760.788,50
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>28.709.000,00</b>

Art. 2.

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

Art. 4.

I comuni destinatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi definiti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Piano sociale nazionale di cui all'art. 7 del citato decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 2015, nonché nelle successive, eventuali, declinazioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale.



zionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
www.lavoro.gov.it alla sezione pubblicità legale.

Roma, 30 ottobre 2015

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
POLETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4589

15A09542

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino».**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche

protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Bardolino Superiore» ed alla DOC «Bardolino»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Siquiria S.p.a. con nota prot. n. 132C/2015 del 15 ottobre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Bardolino Superiore» e sulla DOC «Bardolino»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

